

E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
Fondazione di diritto privato

DELIBERAZIONE N. 28

OGGETTO: Carta dei Servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

convocato a norma di Statuto dal Presidente, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2002, in data 27.02.2021

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 che all'art. 2 bis determina l'ambito di applicazione della normativa sulla trasparenza, stabilendo, al comma 3, che "la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.";

VISTA la delibera Anac n. 1134/2017 che ricomprende le Casse professionali nella disciplina stabilita per le associazioni, le fondazioni nonché per gli altri enti di diritto privato di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 e l'allegato 1 alla delibera stessa, in cui vengono indicati i relativi obblighi di pubblicazione;

CONSIDERATO la necessità di pubblicare una Carta dei servizi in cui vengano dichiarati gli obiettivi dell'Ente, descritte le proprie finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui i servizi di pubblico interesse vengono attuati, nonché vengano indicati i diritti e doveri riconosciuti agli utenti;

SU PROPOSTA del Presidente;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

DELIBERA

di approvare la Carta dei Servizi Enpaf, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

F.to il Direttore Generale

F.to il Presidente

COMUNICAZIONE CON GLI ISCRITTI

Il Sito web www.enpaf.it è il sito istituzionale dell'Ente.

Nella home page sono presenti le informazioni di più stretta attualità e interesse per gli iscritti e i pensionati. Sempre nella home page sono richiamati tutti i servizi e le attività dell'Ente nonché lo Statuto e i Regolamenti.

L'Ente ha approvato:

1. Lo Statuto
2. Il regolamento di previdenza
3. Il regolamento di assistenza
4. Il regolamento per la liquidazione dell'indennità di maternità
5. Il regolamento di attuazione del contributo 0,5% (art. 1, c.441 legge n. 205/2017)

Nel sito sono presenti diverse sezioni informative che riguardano:

- La previdenza
- L'assistenza
- L'indennità di maternità
- I contributi obbligatori
- La modulistica per accedere alle prestazioni istituzionali
- La modulistica per chiedere la riduzione dei contributi previdenziali
- Le procedure di gara
- L'assistenza sanitaria integrativa
- Il fondo di previdenza complementare – Fondo sanità
- Il patrimonio immobiliare
- Il portale dell'Amministrazione Trasparente.

Dal portale dell'Enpaf è possibile attivare l'accesso ad "Enpaf online" un'area ad accesso riservato, all'interno della quale l'iscritto ha la possibilità di:

- Verificare la propria posizione contributiva
- Scaricare gli attestati di pagamento dei contributi a fini fiscali
- Prelevare il duplicato della Certificazione Unica
- Prelevare il duplicato dei bollettini di pagamento
- Visualizzare il cedolino di pensione
- Presentare domande per iniziative adottate dall'Enpaf a favore degli iscritti

- Attivare la Enpaf card

Attraverso "Enpaf online" si accede al servizio dedicato alle società assoggettate al versamento del contributo 0,5% (art.1, c. 441 l. n. 205/2017).

Nel portale sono presenti tutte le convenzioni stipulate dall'Ente a favore degli iscritti.

Ufficio Relazioni con il Pubblico.

- Assistenza telefonica agli utenti dalle 9 alle 13.30 dal lunedì al venerdì;
- Ricevimento del pubblico, sia in presenza presso la sede dell'Ente che in remoto, attraverso un sistema di prenotazioni online presente nella home page del sito internet;
- Servizio mail, attraverso la casella info@enpaf.it è possibile trasmettere all'URP ogni richiesta di informazioni attinente all'attività istituzionale dell'Ente;
- Attraverso la casella di posta elettronica dedicata gli Ordini provinciali possono chiedere all'URP informazioni di carattere generale inerenti l'attività istituzionale dell'Enpaf

Casella PEC.

- Attraverso la casella pec dell'Enpaf posta@pec.enpaf.it gli iscritti e gli Ordini trasmettono non solo domande amministrative ma anche quesiti di carattere generale e in particolare richieste di proiezione di pensione

Newsletter.

L'Enpaf predispone mensilmente una newsletter "Enpaf informazione" che contiene le notizie più importanti del mese riguardanti l'attività dell'Ente e le scadenze, in materia di previdenza e assistenza, di interesse per gli iscritti e i pensionati. inoltre, periodicamente vengono pubblicati all'interno della newsletter focus su argomenti in materia previdenziale sui quali si ritiene opportuno richiamare l'attenzione della categoria.

La newsletter viene trasmessa agli iscritti che si sono registrati nell'area ad accesso riservato "Enpaf online", viene trasmessa a tutti gli Ordini provinciali e dopo l'invio agli iscritti registrati viene pubblicata sul sito internet dell'Ente che contiene l'archivio di tutte le newsletter edite.

Facebook.

La Fondazione ha un proprio profilo Facebook attivo.

Il social media ha la funzione di tenere costantemente e tempestivamente aggiornati gli iscritti sulle iniziative dell'Ente e sugli argomenti di maggiore interesse per la categoria.

Sulla propria pagina l'Ente pubblica brevi post informativi che, per l'approfondimento della notizia, rinviano tramite link al sito istituzionale, alla newsletter o a siti internet di Enti coinvolti.

Incontri con gli Ordini.

L'Enpaf organizza incontri informativi con gli Ordini provinciali, a seconda dei casi può questi incontri possono essere strutturati diversamente, in particolare può trattarsi:

- di sedute, a tempo definito, al quale partecipa il personale dell'Ente con il singolo iscritto o pensionato, nel corso delle quali vengono affrontate problematiche di natura previdenziale di interesse personale;
- assemblee nel corso delle quali, con il supporto di slide esplicative, vengono illustrate le caratteristiche generali dell'Ente e i diversi istituti nei quali si articola la sua attività;
- sedute con il personale amministrativo degli Ordini provinciali nel corso delle quali unità di personale dell'Ente svolgono attività di formazione sulle principali tematiche che riguardano la disciplina regolamentare e legislativa dell'Ente.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DELL'ENPAF

Iscrizione / Cancellazione.

Sono iscritti d'ufficio all'Enpaf e tenuti al versamento dei relativi contributi tutti gli iscritti agli Albi professionali di previdenza (art. 21, DLCPS n. 233/1946, ratificato con legge n. 561/1956, art. 3 dello Statuto dell'Enpaf approvato con decreto interministeriale 7.11.2000 successivamente modificato con decreto interministeriale 30.5.2016).

L'iscrizione all'Albo professionale o la cancellazione da esso, producono effetto di decorrenza ai fini della iscrizione o della cancellazione dall'Ente, dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte degli organi professionali. I contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti per l'intera annualità, quale sia la data

dell'iscrizione o della cancellazione (art. 3 dello Statuto dell'Ente).

Procedura.

Gli Ordini provinciali sono tenuti a comunicare trimestralmente agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali ogni variazione apportata agli albi, elenchi o registri avanti richiamati (art. 1, comma 8 quater dl n. 688/1985 convertito in l. n. 11/1986).

L'Enpaf riceve le comunicazioni di iscrizione, cancellazione (per dimissione o decesso) e ogni altra variazione anagrafica dall'Ordine provinciale competente, l'Ufficio del Servizio Contributi e Prestazioni provvede alla registrazione.

L'iscritto può trasmettere direttamente all'Enpaf la comunicazione di variazione anagrafica allegando il proprio documento di identità e in caso di iscrizione o cancellazione allegando il provvedimento dell'Ordine.

Domanda di riduzione del contributo previdenziale obbligatorio.

Il contributo previdenziale obbligatorio è previsto in misura fissa, l'importo viene stabilito ogni anno dal Consiglio Nazionale adeguandolo alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Viene riconosciuto agli iscritti che si trovino in una determinata condizione lavorativa la facoltà di chiedere, entro un termine di decadenza, una riduzione contributiva percentuale (artt. 21 e 21 bis del regolamento di previdenza) della quota intera il cui versamento produce una correlativa riduzione del coefficiente economico di pensione ad essa rapportato. Dal 2004, agli iscritti che esercitano attività professionale in regime di lavoro dipendente e ai disoccupati temporanei e involontari è riconosciuta la facoltà di versare il contributo di solidarietà non utile ai fini della maturazione del diritto a pensione. Il contributo di assistenza e il contributo di maternità sono in cifra fissa e di importo uguale per tutti gli iscritti, l'ammontare viene annualmente stabilito dal Consiglio nazionale.

Procedura.

L'iscritto deve trasmettere la domanda di riduzione contributiva (85%, 50%, 33,33%) o la domanda per versare il contributo di solidarietà (3% per chi esercita attività professionale come lavoratore dipendente 1% per chi si trova in stato di disoccupazione temporanea e involontaria) utilizzando la relativa modulistica presente sul sito internet dell'Enpaf che può essere trasmessa all'indirizzo di posta pec posta@pec.enpaf.it o tramite posta ordinaria alla sede dell'Enpaf.

I termini di decadenza per presentare la domanda di riduzione sono:

- a) 30 settembre dell'anno in cui si è verificata la condizione che consente di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà
- b) per i nuovi iscritti 30 settembre dell'anno successivo a quello di prima iscrizione

c) 31 dicembre nel caso in cui la condizione che consenta di richiedere la riduzione o il versamento del contributo di solidarietà sia stata acquisita dopo il 30 settembre.

L'Enpaf avverte l'iscritto dell'esito dell'istruttoria della domanda di riduzione attraverso l'invio di apposita circolare all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto.

Riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

L'Enpaf riscuote i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti nell'anno tramite avvisi di pagamento che vengono notificati agli indirizzi di posta elettronica certificata di cui gli iscritti sono obbligati a dotarsi, il numero di rate e le modalità di notifica degli avvisi di pagamento sono determinati dal Consiglio di amministrazione.

Nel medesimo anno l'Ente notifica, sempre agli indirizzi PEC degli iscritti un avviso di pagamento, con una sola rata di scadenza, per riscuotere la contribuzione che l'iscritto non ha versato a seguito della prima notifica.

L'Ente riscuote tramite cartelle di pagamento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sempre notificate agli indirizzi PEC degli iscritti, la contribuzione obbligatoria che gli iscritti hanno omesso di versare l'anno precedente; ricorre alle cartelle di pagamento anche nel caso di evasione contributiva che si configura quando l'iscritto omette di segnalare all'Enpaf entro l'anno solare (art. 21 del Regolamento di previdenza) l'acquisizione di una condizione che comporta la perdita della misura della riduzione di cui aveva beneficiato. Sia in caso di omissione che di evasione contributiva vengono applicate le sanzioni aggiuntive (art. 2 bis Regolamento di previdenza).

Contribuzione doppia o tripla.

Il regolamento di previdenza (art. 23) contempla una forma di contribuzione volontaria. L'iscritto può optare per il versamento di un contributo pari al doppio o al triplo del contributo previdenziale base intero. In correlazione agli anni di versamento ottiene un coefficiente economico di pensione maggiorato:

- a. Contribuzione doppia coefficiente economico raddoppiato oltre ad un incremento del 10% sul secondo coefficiente
- b. Contribuzione tripla coefficiente economico triplicato, un incremento del 10% sul secondo coefficiente, un incremento del 15% sul terzo coefficiente.

Procedura.

L'iscritto richiede il versamento della contribuzione previdenziale doppia o tripla utilizzando la modulistica presente sul sito internet dell'Enpaf (www.enpaf.it) che

può essere trasmessa dall'iscritto all'indirizzo PEC dell'Ente posta@pec.enpaf.it o tramite posta ordinaria alla sede dell'Enpaf. La richiesta può essere presentata in qualunque momento dell'anno e revocata in qualunque momento dell'anno, trattandosi di contribuzione volontaria l'omissione del versamento non comporta la riscossione tramite cartella di pagamento l'anno successivo né l'applicazione di sanzioni civili.

Domanda di esenzione dall'obbligo contributivo (doppia contribuzione UE o in Paese convenzionato).

Il regolamento CE n. 883 del 2004 e il relativo regolamento di attuazione n. 987 del 2009, applicabili dal 1° maggio 2010, sostituendo i precedenti (1408/1971 e 574/1972), disciplinano il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. La normativa evita il sovrapporsi di legislazioni nazionali applicabili, assoggettando le persone che si spostano all'interno degli Stati membri dell'Unione o dello Spazio Economico Europeo al regime di sicurezza sociale di un unico Stato.

I regolamenti, prevedendo l'applicabilità della legislazione di un solo Stato, influiscono sull'obbligo contributivo Enpaf: i farmacisti che esercitano la propria attività all'estero rimanendo iscritti presso un Ordine italiano e di conseguenza all'Ente di previdenza di categoria, saranno tenuti al versamento della contribuzione in un solo Paese.

Procedura.

Le ipotesi che si possono verificare sono due e di conseguenza sono previste due distinte procedure:

- a. Esercizio di attività lavorativa in un solo Paese membro diverso dall'Italia e conseguente esonero dal versamento dei contributi previdenziali Enpaf
- b. Esercizio di attività lavorativa in più Stati membri, con prevalenza di esercizio in Italia e conseguente assoggettamento alla contribuzione Enpaf con rilascio modello A1.

Nell'ipotesi sub a) l'istanza deve essere presentata dall'interessato tramite posta elettronica certificata o raccomandata a.r. unitamente alla seguente documentazione:

- a. Dichiarazione di non svolgere alcuna attività lavorativa in Italia da una determinata data
- b. Copia del contratto di lavoro o dei contratti se più di uno
- c. Certificazione dell'ente di previdenza obbligatorio del Paese in cui si svolge attività, da cui si evince il periodo di iscrizione
- d. Copia di un documento di identità

Nel caso in cui dalle verifiche eseguite nel corso delle istruttorie risulti la mancanza

della documentazione necessaria vengono predisposte specifiche richieste per il suo completamento.

L'esito dell'istruttoria viene comunicato all'iscritto tramite pec.

Nell'ipotesi sub b) è stato predisposto un modulo per la presentazione dell'istanza per il rilascio del modello A1. Il modello rilasciato dall'Enpaf, attestando la prevalenza dell'attività in Italia e il conseguente obbligo contributivo Enpaf, consente all'iscritto di ottenere l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel Paese in cui svolge l'attività secondaria. A seguito della presentazione tramite pec dell'istanza, corredata da un documento di identità, l'Ente rilascia il modello A1 in allegato a una comunicazione trasmessa via pec.

Rimborso indebito contributivo.

L'indebito contributivo si configura in tutte quelle ipotesi in cui l'iscritto abbia versato nell'anno un contributo previdenziale o un contributo di solidarietà di importo superiore rispetto a quello effettivamente dovuto. Si tratta di soggetti ai quali l'Ufficio dopo il versamento ha riconosciuto uno sgravio.

Procedura.

Viene predisposta, nell'ambito del gestionale informatico, entro il primo semestre dell'anno successivo a quello del pagamento la lista degli iscritti che hanno titolo al rimborso del contributo previdenziale o del contributo di solidarietà versato in eccesso. L'ufficio trasmette agli indirizzi PEC degli iscritti la documentazione necessaria per richiedere il rimborso dell'indebito, provvede quindi tempestivamente alle restituzioni accorpando i pagamenti in base alla numerosità delle domande volta per volta pervenute.

Restituzione contributi.

A partire dal 1° gennaio 1995 l'art. 24 del regolamento di previdenza prevede che gli iscritti che abbiano compiuto l'età pensionabile e non possano far valere i requisiti prescritti per il diritto alla pensione e che si dimettano dall'Albo dell'Ordine di appartenenza hanno la facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati (ad eccezione dei contributi di solidarietà), fino a quelli relativi all'anno di contribuzione 2003, decurtati di un'aliquota percentuale corrispondente al controvalore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte definita in sede di approvazione del bilancio tecnico e alla data della presente fissata nel 12%. La somma così determinata è maggiorata dell'interesse semplice al tasso legale tempo per tempo vigente.

Procedura.

La domanda di restituzione dei contributi deve essere presentata utilizzando il

modulo presente sul sito internet dell'Enpaf www.enpaf.it e può essere trasmesso all'indirizzo PEC dell'Ente posta@pec.enpaf.it o tramite posta ordinaria alla sede dell'Enpaf. Considerato che la restituzione dei contributi costituisce una eccezione alla regola generale della non ripetibilità dei contributi, l'ambito della disposizione è circoscritto all'assicurato in caso di premorienza quindi la domanda non può essere presentata direttamente dagli eredi.

Riscatto del corso di studi universitari.

L'art. 20 del regolamento di previdenza prevede che l'iscritto possa riscattare, prima del pensionamento, la durata del corso di studi universitari fino ad un massimo di cinque anni. Gli anni riscattati non determinano un incremento dell'anzianità di iscrizione e contribuzione utile ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia o di invalidità ma comportano unicamente un incremento dell'importo di pensione. ove il soggetto stia versando contribuzione previdenziale in misura ridotta, purchè non sia in stato di disoccupazione temporanea e involontaria. Non possono presentare domanda di riscatto gli iscritti che versino il contributo di solidarietà.

Procedura.

L'iscritto che intenda chiedere il riscatto del corso di studi universitari deve presentare la relativa domanda utilizzando il modulo presente sul sito dell'Ente www.enpaf.it la domanda può essere trasmessa all'indirizzo PEC dell'Ente posta@pec.enpaf.it o tramite posta ordinaria alla sede dell'Enpaf. L'Ente invia alla casella di posta elettronica dell'iscritto una comunicazione nella quale segnala le caratteristiche anche economiche del riscatto richiesto.

L'ammontare delle quote di riscatto del corso di studi universitari viene determinato sulla base del contributo previdenziale intero in vigore al momento della domanda cui viene applicato un coefficiente di moltiplicazione che cresce in relazione all'età del richiedente. Il versamento del riscatto deve avvenire entro e non oltre sei mesi successivi alla presentazione della domanda, in alternativa l'iscritto può chiedere di versare l'importo in forma rateizzata gravata del tasso di interessi del 6%. Il numero di rate è nel massimo di venti, e comunque non può superare la differenza tra l'età pensionabile e l'età dell'iscritto al momento della domanda. L'Ente riscuote il riscatto del corso di studi universitari attraverso un avviso di pagamento che viene notificato all'indirizzo PEC del richiedente non oltre il mese di settembre di ciascun anno. Il mancato versamento comporta decadenza dalla procedura, trattandosi di contribuzione figurativa non viene emessa cartella di pagamento per riscuotere le somme non versate. In caso di versamento parziale del dovuto l'Ente opera un riconoscimento proporzionale.

Reintegro contribuzione ridotta

L'art. 22 del regolamento di previdenza prevede che i farmacisti che abbiano

versato contributi previdenziali in misura ridotta possano chiedere, prima del pensionamento, di reintegrare, a quota intera, tutti o parte degli anni nei quali ha versato contribuzione in misura ridotta. non è possibile richiedere il reintegro de contributi di solidarietà.

Procedura.

L'iscritto che intenda chiedere il reintegro della contribuzione previdenziale ridotta deve presentare la relativa domanda che può essere trasmessa all'indirizzo PEC dell'Ente posta@pec.enpaf.it o tramite posta ordinaria alla sede dell'Enpaf, Roma Viale Pasteur n.49 00144. L'Ente invia alla casella di posta elettronica dell'iscritto una comunicazione nella quale segnala le caratteristiche economiche del riscatto richiesto.

L'ammontare delle quote di riscatto per reintegro viene determinato sulla base della differenza tra contributo previdenziale intero in vigore al momento della domanda e il contributo previdenziale versato in misura ridotta dal richiedente. Il versamento del riscatto per reintegro deve avvenire entro e non oltre sei mesi successivi alla presentazione della domanda, in alternativa l'iscritto può chiedere di versare l'importo in forma rateizzata gravata del tasso di interessi del 6%. Il numero di rate è nel massimo di venti, e comunque non può superare la differenza tra l'età pensionabile e l'età dell'iscritto al momento della domanda. L'Ente riscuote il riscatto per reintegro attraverso un avviso di pagamento che viene notificato all'indirizzo PEC del richiedente non oltre il mese di settembre di ciascun anno. Il mancato versamento degli importi dovuti comporta decadenza dalla procedura, trattandosi di contribuzione volontaria non viene emessa cartella di pagamento per riscuotere le somme non versate.

In caso di versamento parziale del dovuto l'Ente opera un riconoscimento proporzionale.

Reintegro contribuzione intera 1995 – 2003.

L'art. 7 bis del regolamento di previdenza prevede che l'iscritto che abbia versato contribuzione previdenziale in misura intera nel periodo successivo al 31.12.1994 ed entro il 31 dicembre 2003, abbia la possibilità di adeguare i correlativi coefficienti economici di pensione in vigore dal 1° gennaio 2004.

Procedura.

L'iscritto che intenda chiedere il reintegro della contribuzione previdenziale ex art. 7 bis deve presentare la relativa domanda utilizzando il modulo presente sul sito dell'Ente www.enpaf.it la domanda può essere trasmessa all'indirizzo PEC dell'Ente posta@pec.enpaf.it o tramite posta ordinaria alla sede dell'Enpaf. L'Ente invia alla casella di posta elettronica dell'iscritto una comunicazione nella quale segnala le caratteristiche economiche del riscatto richiesto. L'ammontare delle quote di riscatto per reintegro in base all'art. 7 bis viene determinato, considerando il

numero degli anni richiesti, sulla base di un importo ottenuto dall'ammontare della maggiorazione di pensione alla quale viene applicato un coefficiente che cresce all'aumentare dell'età ed è diverso a seconda che si tratti di femmina o di maschio¹. Il pagamento deve avvenire prima del pensionamento e può essere rateizzato in un massimo di venti rate al tasso di interesse legale.

L'Ente riscuote le quote di riscatto per reintegro ex art. 7 bis attraverso un avviso di pagamento che viene notificato all'indirizzo PEC del richiedente non oltre il mese di settembre di ciascun anno. Il mancato versamento degli importi dovuti comporta decadenza dalla procedura, trattandosi di contribuzione volontaria non viene emessa cartella di pagamento per riscuotere le somme non versate. In caso di versamento parziale del dovuto l'Ente opera un riconoscimento proporzionale.

Contributo 0,5%.

In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 441 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all'ENPAF un contributo previdenziale pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell'IVA. Il contributo è versato annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Procedura.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, il legale rappresentante della società comunica, tramite dichiarazione di autoliquidazione presente sulla piattaforma Enpaf online, l'ammontare del contributo 0,5 per cento dovuto dalla stessa società.

L'ENPAF, entro trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma uno del presente articolo, pone in riscossione, in unica rata, con scadenza al 30 settembre dello stesso anno, il contributo dichiarato nel modello di autoliquidazione, tramite bollettino bancario o altro titolo in riscossione spontanea.

La società neo costituita che abbia le caratteristiche sopra indicata deve registrarsi al servizio Enpaf online dedicato al contributo 0,5%, entro trenta giorni dalla data di inizio attività comunicata all'Agenzia delle entrate.

Ogni modificazione della composizione della compagine societaria, che comporti l'assoggettamento della società al contributo, deve essere comunicata tramite l'apposita funzione presente sulla piattaforma Enpaf online, entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto di cessione delle quote o delle azioni o della modifica dell'atto costitutivo.

¹ Il Consiglio di amministrazione provvede ad aggiornare i coefficienti di moltiplicazione tenuto conto dell'incremento dell'età pensionabile dovuto all'incremento della speranza di vita, accertato dall'Istat, nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La mancata presentazione della dichiarazione di autoliquidazione entro il termine fissato o l'indicazione di un importo del contributo risultato non conforme al vero, comporta l'applicazione di una somma aggiuntiva pari, al 30 per cento, in ragione d'anno, del contributo non versato; in ogni caso la somma aggiuntiva non può essere superiore al 60 per cento del contributo dovuto e non versato.

La mancata presentazione delle suindicate comunicazioni obbligatorie comporta l'applicazione delle medesime somme aggiuntive.

Il mancato o ritardato pagamento del contributo posto in riscossione comporta l'applicazione di una somma aggiuntiva, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d'anno; la sanzione non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi dovuti e non corrisposti entro le scadenze.

È ammessa la riduzione dell'importo delle somme aggiuntive nella misura del 30 per cento in caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

Ricongiunzione.

La legge 5 marzo 1990, n. 45 "Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per liberi professionisti" ha previsto l'istituto della ricongiunzione ai fini del diritto e della misura di una sola pensione, per coloro che siano ovvero siano stati iscritti, ad un Ente di previdenza di professionisti.

I destinatari della legge stessa sono:

- i dipendenti, pubblici o privati, nonché i lavoratori autonomi che siano stati iscritti a una cassa professionale;
- i liberi professionisti che siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi;
- i liberi professionisti che abbiano periodi di contribuzione presso diverse casse professionali;
- il libero professionista che goda già della erogazione di una pensione;
- i superstiti entro due anni dal decesso dell'iscritto.

La ricongiunzione può essere a titolo oneroso comportando il versamento della riserva matematica, ossia dell'importo necessario a coprire il supplemento di pensione determinato dal trasferimento di contribuzione da altra gestione previdenziale.

Per quanto riguarda la ricongiunzione presso l'Enpaf anche in presenza di contribuzione "esterna" totalmente coincidente con quella in essere presso l'Ente l'interessato può attivare la procedura di ricongiunzione. Ciò può avvenire:

- quando per gli anni di contribuzione corrispondenti a quelli da ricongiungere il soggetto abbia versato all'ENPAF contribuzione in misura ridotta, in tale

caso la ricongiunzione consente la reintegrazione a quota intera e l'aumento dei corrispondenti rendimenti pensionistici ENPAF;

- quando la contribuzione versata all'Enpaf sia tutta in misura intera ma quella da ricongiungere sia successiva al 1994, in tale caso è possibile attivare la ricongiunzione al fine di raddoppiare il rendimento di pensione per gli anni di contribuzione raggiunti.

Procedura.

L'interessato deve rivolgere la domanda all'Istituto presso il quale intende trasferire i periodi contributivi presenti presso altre gestioni previdenziali. Per presentare la domanda all'Enpaf deve utilizzare il modulo presente sul sito dell'Ente www.enpaf.it la domanda può essere trasmessa all'indirizzo PEC dell'Ente posta@pec.enpaf.it o tramite posta ordinaria alla sede dell'Enpaf Roma, Viale Pasteur n. 49 00144.

La gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.

Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione s'intende che l'interessato abbia rinunciato. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

Nel caso in cui l'ammontare dell'onere di ricongiunzione risulti totalmente compensato dalla contribuzione che si intende trasferire, l'Ente comunica all'interessato l'ammontare dell'incremento lordo di pensione determinato dalla ricongiunzione e richiede all'interessato la conferma dell'operazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso tale termini l'operazione si intende rinunciata.

L'Ente, avvenuto il versamento dell'onere di ricongiunzione o ricevuto l'assenso all'operazione in caso di ricongiunzione gratuita chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza.

Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta

alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

Pensione di vecchiaia ordinaria.

La pensione di vecchiaia viene conseguita dall'iscritto che abbia:

- a. compiuto il 68 anno di età. Il requisito è aggiornato incrementando quello in vigore in misura pari all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat, nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 12, commi 12 bis e 12 ter dl n. 78/2010 convertito in l. 122/2010 come integrato dall'art. 24, comma 23 dl n. 201/2011 convertito in l. n. 214/2011) a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'età pensionabile è fissata in 68 anni e 9 mesi;
- b. conseguito trenta anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- c. almeno venti anni di attività professionale.

Il regolamento di previdenza prevede ancora diversi regimi transitori tuttora applicabili, previsioni diverse in materia di età pensionabile, attività professionale e anzianità di iscrizione e contribuzione.

L'Ente liquida la pensione sulla base del criterio "a prestazione definita" per ogni anno di contribuzione versata in misura intera viene riconosciuto un coefficiente economico mensile lordo, in caso di riduzione del contributo previdenziale il coefficiente economico viene ridotto proporzionalmente. Il regolamento stabilisce diversi importi di coefficienti economici di pensione, indicati nel loro valore nominale, ogni anno il Consiglio Nazionale delibera l'adeguamento dei valori alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati e operai.

La pensione di vecchiaia non è incompatibile con il mantenimento dell'iscrizione, la contribuzione versata dopo il pensionamento produce la liquidazione di un supplemento economico di pensione, l'erogazione avviene d'ufficio da parte dell'ente in due occasioni; nel mese di giugno e in quello di novembre. La periodicità della liquidazione è quinquennale salvo in caso di cancellazione ipotesi in cui i supplementi vengono liquidati in unica soluzione.

Procedura.

Nel semestre precedente il raggiungimento dell'età pensionabile l'Enpaf trasmette agli iscritti e agli assicurati che teoricamente maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nell'anno, la modulistica che dovrà essere inviata all'Ente per ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia. La modulistica viene inviata agli indirizzi PEC dell'iscritto o all'indirizzo di posta ordinaria del pensionando. La modulistica per richiedere la pensione di vecchiaia è presente nel

sito internet dell'Enpaf www.enpaf.it. Ogni carenza di istruttoria viene segnalata al pensionando e solo quando la pratica è completa si procede alla liquidazione.

Procrastino della pensione di vecchiaia.

L'art. 11 bis del regolamento di previdenza prevede l'istituto del procrastino che consente all'iscritto di posticipare la decorrenza della pensione per un periodo da uno fino ad un massimo di dieci anni, il posticipo produce l'incremento percentuale della pensione maturata alla data di decorrenza, la percentuale di incremento è diversa tra maschi e femmine. Il Consiglio di amministrazione provvede ad aggiornare le percentuali di procrastino tenuto conto dell'incremento dell'età pensionabile dovuto all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat.

Procedura.

La domanda di procrastino può essere presentata soltanto dai pensionabili che siano ancora iscritti e deve essere presentata a pena di decadenza entro il mese di decorrenza della pensione. può essere revocata in qualunque momento presentando domanda di pensione, viene riconosciuta la percentuale maturata per anni interi compiuti, così come in caso di premorienza. Il periodo inizialmente richiesto può essere prorogato anche se il soggetto si sia ormai cancellato. La modulistica per presentare la domanda di procrastino non è disponibile sul sito internet dell'Enpaf, ma viene trasmesso dall'Ente soltanto ai pensionabili ancora iscritti.

Pensione di invalidità ordinaria.

Il diritto alla pensione di invalidità viene conseguito dagli assicurati che abbiano un'età inferiore all'età pensionabile e che risultino, in modo assoluto e permanente, inabili all'attività professionale e possano far valere:

- a. almeno cinque anni di iscrizione effettiva coperta da contribuzione previdenziale;
- b. almeno tre anni di iscrizione e contribuzione effettive nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cessazione di qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata, ma non è incompatibile con il permanere dell'iscrizione all'Albo e all'Enpaf.

Procedura.

La domanda di pensione di invalidità può essere presentata utilizzando il modulo presente sul sito internet dell'Enpaf www.enpaf.it, la domanda può essere inviata all'indirizzo PEC dell'Ente posta@pec.enpaf.it o per posta ordinaria alla sede dell'Ente (Roma, Viale Pasteur n. 49 00144).

Il richiedente verificata la presenza dei requisiti assicurativi previsti viene

sottoposto a visita medica da parte di un medico incaricato dall'Enpaf – alla data della redazione del presente documento l'Ente si avvale, in base ad apposita Convenzione, dei medici dell'INAIL - la visita si svolge nell'ambulatorio del medico ovvero, in presenza di esigenze sanitarie documentate dall'interessato presso il domicilio del richiedente. In caso di esito positivo dell'accertamento si provvede alla corresponsione della pensione di invalidità. In caso di esito negativo dell'accertamento sanitario l'interessato ha 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito per presentare ricorso ad un collegio medico di appello composto da un medico di fiducia dell'ente un presidente nominato dall'INAIL e un medico di fiducia del richiedente la pensione. la pronuncia del collegio è definitiva.

Pensione ai superstiti ordinaria.

In base all'art. 17 del regolamento di previdenza, in caso di morte del pensionato o dell'assicurato, in questa seconda ipotesi occorre che alla data della morte sussistano i requisiti di iscrizione e di contribuzione validi per il conseguimento della pensione di invalidità o di vecchiaia spetta una pensione:

- a) al coniuge, ancorché separato;
- b) all'ex coniuge purchè sia titolare di assegno divorzile;
- c) al figlio fino a diciotto anni di età, o fino a ventuno se frequentano una scuola media inferiore, superiore o professionale e siano a carico del genitore al momento del decesso;
- d) ai figli oltre i limiti di età indicati se sono iscritti ad un corso universitario legalmente riconosciuto, sino alla durata legale del corso e non oltre i ventisei anni di età;
- e) ai figli inabili al lavoro e a carico del dante causa;
- f) ai nipoti, con gli stessi limiti di età dei figli, che siano a carico dell'ascendente;
- g) in mancanza di coniuge e di figli ai genitori a carico del dante causa;
- h) in mancanza dei genitori ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, inabili al lavoro e a carico del dante causa.

La pensione ai superstiti è pari alle aliquote della pensione del dante causa indicate dal regolamento all'art. 17. Nel caso in cui vi sia un ex coniuge la sua posizione è equiparata a quella del coniuge ai fini della liquidazione della pensione, se titolare di assegno divorzile ai sensi della legge n. 898/1970 e successive modificazioni. Se la sua posizione concorre con quella di un coniuge attuale, la ripartizione dell'aliquota tra coniuge ed ex coniuge deve essere definita con sentenza del Tribunale.

- 60% al coniuge;
- 80% al coniuge e un figlio;
- 100% al coniuge e due o più figli.

Se il diritto è solo dei figli, le aliquote sono le seguenti:

- 70% un figlio
- 80% due figli
- 100% tre o più figli.

Se hanno diritto a pensione i genitori le aliquote sono:

- Un genitore 15%
- Due genitori 30%

Se hanno diritto a pensione fratelli o sorelle le aliquote sono:

- un fratello/sorella 15%;
- due fratelli/sorelle 30%;
- tre fratelli/sorelle 45%;
- quattro fratelli/sorelle 60%;
- cinque fratelli/sorelle 75%;
- sei fratelli/sorelle 90%;
- sette fratelli/sorelle 100%.

La somma delle quote non può comunque essere superiore al 100%.

Procedura.

La domanda di pensione ai superstiti deve essere presentata utilizzando la modulistica presente nel sito internet dell'Enpaf www.enpaf.it e va trasmessa all'Ente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo posta@pec.enpaf.it per posta ordinaria alla sede dell'Enpaf viale Pasteur n. 49 00144. La domanda viene presentata dal coniuge che in presenza di figli con apposito modulo ne comunica i dati e l'eventuale condizione di studente. In presenza di figli minori il versamento delle quote avviene sul conto del genitore, al raggiungimento della maggiore età viene richiesta all'interessato la comunicazione della propria situazione scolastica e dei propri dati bancari ove l'interessato non produca la documentazione richiesta l'erogazione del rateo viene sospesa.

Per quanto riguarda i figli studenti universitari la liquidazione della pensione viene sospesa entro il mese di novembre di ogni anno, viene trasmesso un modulo con il quale l'interessato comunica all'Enpaf il permanere della condizione che gli consente di conservare la liquidazione della quota di sua spettanza.

In caso di figli minori in assenza di genitori, la domanda viene presentata dal tutore. In caso di figli inabili, si richiede il requisito dell'inabilità assoluta e permanente all'attività lavorativa, il requisito sanitario viene accertato secondo la medesima procedura prevista per la pensione di invalidità.

In caso di ex coniuge è necessario che venga prodotta copia della sentenza del Tribunale che preveda la liquidazione dell'assegno divorzile, ed eventualmente la sentenza che ripartisca la quota di pensione tra coniuge ed ex coniuge.

Spettanze eredi.

L'Ente in caso di decesso del pensionato eroga le spettanze eredi, si tratta delle rate di pensione maturate e non riscosse a causa del decesso del pensionato, principalmente il rateo della tredicesima mensilità.

Procedura.

L'articolo 90, comma 4, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 prevede che le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte devono essere pagate al coniuge superstite. Nel caso di mancanza del coniuge vanno liquidate al tutore dei figli minori. In ogni altro caso agli eredi legittimi o testamentari. La richiesta delle rate maturate e non riscosse della pensione deve avvenire utilizzando i moduli presenti nel sito internet dell'Enpaf www.enpaf.it che possono essere trasmessi all'indirizzo PEC dell'Enpaf posta@pec.enpaf.it o per posta ordinaria alla sede dell'Enpaf, Viale Pasteur n. 49 00144.

In presenza di più eredi aventi diritto, di norma, l'importo viene liquidato di norma ad un unico erede che presenta la domanda unitamente alla delega degli altri eredi.

Totalizzazione.

L'istituto disciplinato dal dlgs. n. 42/2006 e successive modificazioni consente a chi abbia versato contribuzione previdenziale per periodi non coincidenti a due o più gestioni previdenziali e che non sia già titolare di un trattamento pensionistico autonomo, di cumulare i periodi assicurativi al fine di ottenere una sola pensione che origina dalla sommatoria degli importi pro rata maturati. Il metodo di calcolo della pensione, in regime di totalizzazione è quello contributivo di cui alla legge n. 335/1995 con una particolare disciplina della rivalutazione del montante contributivo e con l'applicazione di un particolare algoritmo che consente di aumentare progressivamente l'importo del pro rata quanto più i requisiti di pensione si avvicinano a quelli previsti dai singoli ordinamenti. Nel caso in cui il soggetto abbia raggiunto all'interno dell'Ente i requisiti per il pensionamento, il metodo di calcolo è quello previsto dai singoli regolamenti. Ai fini del raggiungimento del diritto vengono fatti salvi gli ulteriori requisiti propri di ogni singolo Ente. Per quanto riguarda l'Enpaf l'attività professionale e la disciplina del riscatto del corso di studi universitari che non è utile ai fini della maturazione dell'anzianità assicurativa.

Di seguito i requisiti previsti dalla legge per la maturazione del diritto a pensione, fatti salvi, fatti salvi per la pensione di vecchiaia e di anzianità, gli adeguamenti derivanti dall'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat, nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 12, commi 12 bis e 12 ter dl n. 78/2010 convertito in l. 122/2010 come integrato dall'art. 24, comma 23 dl n. 201/2011

convertito in l. n. 214/2011). La procedura di totalizzazione può essere attivata a condizione che il soggetto non percepisca una pensione diretta.

- Pensione di vecchiaia in totalizzazione 66 anni di età e 20 anni di iscrizione e contribuzione. Decorrenza 18 mesi dalla maturazione del diritto.
- Pensione di anzianità in totalizzazione 41 anni di iscrizione e contribuzione. Decorrenza 21 mesi dalla maturazione del diritto.
- Pensione di invalidità e pensione indiretta in totalizzazione sono liquidate in base ai requisiti di iscrizione e contribuzione richiesti dall'Ente presso il quale l'interessato era iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante o al momento del decesso. Decorrenza della pensione di invalidità, in base al regolamento dell'Enpaf: primo giorno del mese successivo alla data della domanda. Decorrenza della pensione indiretta, in base al medesimo regolamento, primo giorno del mese successivo alla data del decesso.
- Pensione di reversibilità in totalizzazione, viene liquidata in caso di decesso del titolare della pensione diretta liquidata in regime di totalizzazione, la decorrenza è la medesima della pensione indiretta.

Procedura.

Pensioni in totalizzazione vecchiaia / anzianità

La domanda di pensione in totalizzazione va presentata all'Ente previdenziale di ultima iscrizione. Se il soggetto risulta iscritto a più forme assicurative, ha la facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. L'Ente presso il quale viene inviata la domanda viene definito Ente istruttore.

La domanda può essere inoltrata direttamente all'Enpaf a mezzo PEC all'indirizzo posta@pec.enpaf.it o a mezzo raccomandata A/R, alla sede dell'Enpaf Viale Pasteur 49, 00144 Roma, compilando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.enpaf.it, alla quale deve essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità.

L'Ente istruttore effettua un controllo della posizione dell'assicurato attraverso l'ECI, Estratto Conto Integrato, verifica la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa (es. non coincidenza dei periodi assicurativi) e provvede a inserire la domanda sul portale TOTAL, al quale si accede tramite il sito Inps, per la lavorazione della pratica.

L'Enpaf procede in ogni caso alla verifica degli ulteriori requisiti richiesti dal regolamento di Previdenza Enpaf (es. svolgimento attività professionale).

La pensione viene posta in pagamento direttamente dall'Inps. Le eventuali successive modifiche relative ai dati anagrafici e di pagamento vanno presentate

direttamente all'Inps, incaricata altresì dell'elaborazione delle Certificazioni Uniche.

Pensioni in totalizzazione reversibilità

La domanda di reversibilità in totalizzazione deve essere sempre presentata all'Inps, che provvede a comunicare i dati dei richiedenti e a calcolare il pro rata in base alle percentuali previste dal Regolamento di Previdenza Enpaf.

La pensione viene posta in pagamento direttamente dall'Inps. Le eventuali successive modifiche relative ai dati anagrafici e di pagamento vanno presentate direttamente all'Inps, incaricata altresì dell'elaborazione delle Certificazioni Uniche.

Pensione in totalizzazione indiretta

La domanda di pensione indiretta in totalizzazione va presentata all'Ente previdenziale di ultima iscrizione del de cuius. Se il soggetto risultava iscritto a più forme assicurative, gli eredi hanno facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. L'Ente presso il quale viene inviata la domanda viene definito Ente istruttore.

La domanda può essere inoltrata direttamente all'Enpaf a mezzo PEC all'indirizzo posta@pec.enpaf.it o a mezzo raccomandata A/R, alla sede dell'Enpaf Viale Pasteur 49, 00144 Roma, compilando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.enpaf.it, alla quale deve essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità.

L'Ente istruttore prende contatti direttamente con gli altri Enti coinvolti per effettuare un controllo della posizione contributiva del de cuius, verificare la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa (es. non coincidenza dei periodi assicurativi) e conoscere il pro rata maturato.

La pensione viene posta in pagamento direttamente dall'Inps. Le eventuali successive modifiche relative ai dati anagrafici e di pagamento vanno presentate direttamente all'Inps, incaricata altresì dell'elaborazione delle Certificazioni Uniche.

Pensione in totalizzazione inabilità

La domanda di pensione di inabilità in totalizzazione va presentata all'Ente previdenziale di ultima iscrizione. Se il soggetto risulta iscritto a più forme assicurative, ha la facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. L'Ente presso il quale viene inviata la domanda viene definito Ente istruttore.

La domanda può essere inoltrata direttamente all'Enpaf a mezzo PEC all'indirizzo posta@pec.enpaf.it o a mezzo raccomandata A/R, alla sede dell'Enpaf Viale Pasteur 49, 00144 Roma, compilando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.enpaf.it, alla quale deve essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità.

L'Ente istruttore effettua un controllo della posizione dell'assicurato attraverso l'ECI, Estratto Conto Integrato, verifica la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa (es. non coincidenza dei periodi assicurativi) e provvede sottoporre a

visita il richiedente. Successivamente prende contatti direttamente con gli altri Enti coinvolti per conoscere il pro rata maturato.

L'Enpaf procede in ogni caso alla verifica degli ulteriori requisiti richiesti dal regolamento di Previdenza Enpaf (es. svolgimento attività professionale).

La pensione viene posta in pagamento direttamente dall'Inps. Le eventuali successive modifiche relative ai dati anagrafici e di pagamento vanno presentate direttamente all'Inps, incaricata altresì dell'elaborazione delle Certificazioni Uniche.

Cumulo.

L'Istituto disciplinato dall'art. 1, commi 239 – 246 legge n.228/2012 come modificato dall'art.1, comma 195 lett. a) della legge n.232/2016, consente di sommare i periodi contributivi accreditati presso diversi Enti previdenziali obbligatori per ottenere una sola pensione. Ciascun Ente determina il pro rata del trattamento sulla base delle proprie regole di calcolo. La procedura non può essere attivata se il soggetto percepisce già una pensione diretta. Di seguito i requisiti previsti dalla legge per la maturazione del diritto a pensione, fatti salvi, per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata, gli adeguamenti derivanti dall'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat, nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 12, commi 12 bis e 12 ter dl n. 78/2010 convertito in l. 122/2010 come integrato dall'art. 24, comma 23 dl n. 201/2011 convertito in l. n. 214/2011).

Pensione di vecchiaia in cumulo

La pensione di vecchiaia in cumulo è una fattispecie a formazione progressiva nella quale si distingue tra diritto e misura:

- il diritto si matura sulla base dei requisiti minimi di cui all'art. 24, c. 6 e 7 del dl n. 201/2011 (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia erogata dall'INPS), a condizione che uno degli Enti coinvolti sia parte del sistema generale obbligatorio pubblico;
- per quanto riguarda la misura, la liquidazione del trattamento pro quota da parte di tutti gli Enti coinvolti nella procedura di cumulo avviene soltanto quando, in base a ciascun ordinamento, vengono raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi più elevati previsti.

Per la liquidazione della quota Enpaf viene richiesto il requisito dell'età anagrafica previsto per la pensione di vecchiaia Enpaf (68 anni e 9 mesi di età, salvo futuri adeguamenti) e 30 anni di contribuzione in cumulo; vengono anche fatti salvi gli ulteriori requisiti diversi da quelli di età e anzianità contributiva previsti dall'Ente istruttore al quale l'interessato risulti da ultimo iscritto (per quanto riguarda Enpaf, il riscatto del corso di studi universitari non è utile ai fini dell'anzianità contributiva

e occorre un certo numero di anni di attività professionale). La decorrenza della pensione di vecchiaia in cumulo è fissata al primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti.

Pensione anticipata in cumulo

Possono accedere alla pensione anticipata in cumulo gli iscritti che maturano con il cumulo un'anzianità contributiva di:

42 anni e 10 mesi (uomini)

41 anni e 10 mesi (donne)

Per la pensione anticipata in cumulo devono sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate (per quanto riguarda l'Enpaf: il requisito dell'attività professionale e il riscatto del corso di studi universitari non utile ai fini dell'anzianità contributiva). La decorrenza della pensione anticipata è fissata a 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti.

Pensione di inabilità in cumulo

La facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire i trattamenti di inabilità anche se il soggetto è già in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate. Dunque, può essere utilizzato per ottenere la liquidazione di spezzoni di contribuzione presenti presso altri enti. È esclusa ogni "formazione successiva" in quanto i requisiti sono unici e non "duplicati".

Il diritto alla pensione di inabilità in cumulo viene conseguito in base ai requisiti contributivi e sanitari, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Pensione indiretta in cumulo

Il diritto alla pensione indiretta, nel caso di cumulo, si consegue, come per la totalizzazione, in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione della forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso; sono anche fatti salvi ulteriori requisiti, se previsti. La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.

Pensione di reversibilità in cumulo

La pensione viene liquidata in caso di decesso del titolare della pensione diretta liquidata in regime di totalizzazione, la decorrenza è la medesima della pensione indiretta.

Procedura.

Pensioni in cumulo vecchiaia / anticipata

La domanda di pensione in regime di cumulo va presentata all'Ente previdenziale di ultima iscrizione. Se il soggetto risulta iscritto a più forme assicurative, ha la facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. L'Ente presso il quale viene inviata la domanda viene definito Ente istruttore.

La domanda può essere inoltrata direttamente all'Enpaf a mezzo PEC all'indirizzo posta@pec.enpaf.it o a mezzo raccomandata A/R, alla sede dell'Enpaf Viale Pasteur 49, 00144 Roma, compilando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.enpaf.it, alla quale deve essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità.

L'Ente istruttore effettua un controllo della posizione dell'assicurato attraverso l'ECI, Estratto Conto Integrato, verifica la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa (es. non coincidenza dei periodi assicurativi) e provvede a inserire la domanda sul portale CUMUL, al quale si accede tramite il sito Inps, per la lavorazione della pratica.

L'Enpaf procede in ogni caso alla verifica degli ulteriori requisiti richiesti dal regolamento di Previdenza Enpaf (es. svolgimento attività professionale).

La pensione viene posta in pagamento direttamente dall'Inps. Le eventuali successive modifiche relative ai dati anagrafici e di pagamento vanno presentate direttamente all'Inps, incaricata altresì dell'elaborazione delle Certificazioni Uniche.

Pensioni in cumulo reversibilità

La domanda di reversibilità in cumulo deve essere sempre presentata all'Inps, che provvede a comunicare i dati dei richiedenti e a calcolare il pro rata in base alle percentuali previste dal Regolamento di Previdenza Enpaf.

La pensione viene posta in pagamento direttamente dall'Inps. Le eventuali successive modifiche relative ai dati anagrafici e di pagamento vanno presentate direttamente all'Inps, incaricata altresì dell'elaborazione delle Certificazioni Uniche.

Pensione in cumulo indiretta

La domanda di pensione indiretta in regime di cumulo va presentata all'Ente previdenziale di ultima iscrizione del de cuius. Se il soggetto risultava iscritto a più forme assicurative, gli eredi hanno facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. L'Ente presso il quale viene inviata la domanda viene definito Ente istruttore.

La domanda può essere inoltrata direttamente all'Enpaf a mezzo PEC all'indirizzo posta@pec.enpaf.it o a mezzo raccomandata A/R, alla sede dell'Enpaf Viale Pasteur 49, 00144 Roma, compilando l'apposita modulistica disponibile sul sito

www.enpaf.it, alla quale deve essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità.

L'Ente istruttore prende contatti direttamente con gli altri Enti coinvolti per effettuare un controllo della posizione contributiva del de cuius, verificare la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa (es. non coincidenza dei periodi assicurativi) e conoscere il pro rata maturato.

La pensione viene posta in pagamento direttamente dall'Inps. Le eventuali successive modifiche relative ai dati anagrafici e di pagamento vanno presentate direttamente all'Inps, incaricata altresì dell'elaborazione delle Certificazioni Uniche.

Pensione in cumulo inabilità

La domanda di pensione di inabilità in regime di cumulo va presentata all'Ente previdenziale di ultima iscrizione. Se il soggetto risulta iscritto a più forme assicurative, ha la facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. L'Ente presso il quale viene inviata la domanda viene definito Ente istruttore.

La domanda può essere inoltrata direttamente all'Enpaf a mezzo PEC all'indirizzo posta@pec.enpaf.it o a mezzo raccomandata A/R, alla sede dell'Enpaf Viale Pasteur 49, 00144 Roma, compilando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.enpaf.it, alla quale deve essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità.

L'Ente istruttore effettua un controllo della posizione dell'assicurato attraverso l'ECI, Estratto Conto Integrato, verifica la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa (es. non coincidenza dei periodi assicurativi) e provvede sottoporre a visita il richiedente. Successivamente prende contatti direttamente con gli altri Enti coinvolti per conoscere il pro rata maturato.

L'Enpaf procede in ogni caso alla verifica degli ulteriori requisiti richiesti dal regolamento di Previdenza Enpaf (es. svolgimento attività professionale).

La pensione viene posta in pagamento direttamente dall'Inps. Le eventuali successive modifiche relative ai dati anagrafici e di pagamento vanno presentate direttamente all'Inps, incaricata altresì dell'elaborazione delle Certificazioni Uniche.

Indennità di maternità.

L'Enpaf eroga l'indennità di maternità alle proprie iscritte in base alle disposizioni degli artt. 70 – 73 del dlgs n. 151/2001 e successive modificazioni e del proprio regolamento per la liquidazione dell'indennità di maternità. L'indennità viene corrisposta alle iscritte per la tutela dei seguenti eventi:

- periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi la data effettiva del parto;
- interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese;
- adozione o affidamento del minore;

- aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.

L'indennità viene corrisposta nelle ipotesi in cui l'iscritta non abbia titolo alla copertura indennitaria per i medesimi eventi da parte di altro Istituto previdenziale. L'indennità di maternità è corrisposta in misura pari all'80% dei cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento, salve le ipotesi in cui la copertura dell'evento sia di durata inferiore.

Nel caso di affidamento l'indennità è corrisposta nella misura massima pari all'80% dei tre dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento, ovvero nella misura proporzionalmente ridotta in casi di affidamento di durata inferiore ai tre mesi.

In tutti i casi in cui non sia possibile prendere a riferimento il reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo, l'indennità è corrisposta nella misura dell'80% di cinque mensilità (salve le ipotesi in cui la copertura dell'evento sia di durata inferiore) o del salario minimo giornaliero stabilito, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A allegata al D.L. 29/7/81, n. 402, convertito con modificazioni nella L. 26/9/81 n. 537 e successive modificazioni e annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'indennità spetta al padre libero professionista iscritto all'Enpaf per la tutela del periodo che sarebbe spettato alla madre libera professionista, comprendente i tre mesi successivi la data effettiva del parto o la parte residua, limitatamente ai seguenti casi:

- morte della madre;
- grave infermità della madre;
- abbandono da parte della madre;
- affidamento esclusivo del minore al padre.

Procedura.

La domanda, da redigersi utilizzando la modulistica predisposta dall'Enpaf e disponibile sul sito internet dell'Ente www.enpaf.it, deve essere presentata dall'interessata, tramite PEC all'indirizzo posta@pec.enpaf.it o per posta ordinaria tramite raccomandata AR alla sede dell'Ente (Roma, Viale Pasteur n. 49 00144), non prima del compimento del sesto mese di gravidanza e, a pena di decadenza, non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto o dell'interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici ovvero

dalla data di ingresso nel nuovo nucleo familiare del minore adottato o affidato. Nel caso di precedente affidamento il termine decorre dalla data del provvedimento di adozione.

La domanda deve essere corredata, a seconda dell'evento protetto, della seguente documentazione:

- a) certificato medico comprovante la data inizio della gravidanza e la data presunta del parto ovvero certificato di assistenza al parto rilasciato dalla struttura presso cui lo stesso è avvenuto;
- b) certificato rilasciato dalla ASL che ha fornito la prestazione sanitaria comprovante che la gravidanza è stata interrotta per motivi spontanei o terapeutici;
- c) copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento (pre-adoptivo o temporaneo); nel caso di adozione internazionale è richiesta copia della sentenza di adozione del paese di origine del bambino unitamente al provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri che autorizza l'ingresso in famiglia del minore e l'omologa della sentenza da parte del tribunale dei minori italiano.
- d) certificato rilasciato dalla ASL che ha fornito la prestazione sanitaria, comprovante la data dell'evento, costituito dall'aborto spontaneo o terapeutico;
- e) il padre libero professionista, a seconda dei casi, deve fornire, unitamente alla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, un certificato medico comprovante la grave infermità della madre libera professionista, ovvero la sentenza del Tribunale dei minori in caso di affidamento esclusivo del bambino.

Alla domanda deve essere allegata, ove presente, copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di farmacista, denunciato nel secondo anno precedente quello dell'evento unitamente alla copia delle fatture emesse nell'anno di riferimento, relative all'esercizio dell'attività professionale di farmacista.

L'indennità è corrisposta indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Assistenza.

L'Enpaf eroga agli iscritti, agli assicurati e ai pensionati prestazioni assistenziali che presuppongono una situazione di bisogno del nucleo familiare che viene determinata sulla base dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente previsto e disciplinato dal dlgs n. 109/1998 e successive modificazioni) che costituisce lo strumento giuridico in base al quale viene misurata su base

nazionale la situazione economica delle famiglie in sede di erogazione delle prestazioni sociali agevolate. La disciplina contenuta nel regolamento di assistenza dell'Enpaf è stata attuata da una serie di deliberazioni del Consiglio di amministrazione che hanno reso operativi gli istituti ivi previsti. Di norma prevede il requisito della regolarità contributiva per riconoscere al richiedente la prestazione.

La Sezione eroga due macro categorie di prestazioni:

- a. assistenza continuativa su tredici mensilità;
- b. assistenza straordinaria una tantum.

Nelle fattispecie sub a) l'Ente eroga una rendita mensile cui si aggiunge la corresponsione della tredicesima mensilità a favore del farmacista pensionato, iscritto o assicurato che abbia raggiunto una determinata età anagrafica (65 anni) e si trovi in una condizione di bisogno economico.

Nella ipotesi sub b) l'Enpaf eroga una rendita (sempre su tredici mensilità) a favore dei farmacisti che abbiano un figlio, di età pari o superiore a 21 anni, affetto da grave disabilità, l'eventuale accertamento del requisito sanitario avviene con la stessa procedura prevista per il riconoscimento della pensione di invalidità.

Procedura.

La domanda diretta ad ottenere l'erogazione delle prestazioni di assistenza continuativa deve essere presentata utilizzando la modulistica presente sul sito internet dell'Enpaf www.enpaf.it che deve essere inviata tramite l'Ordine presso cui il farmacista sia iscritto o sia stato iscritto; per il rinnovo della prestazione, invece, il beneficiario dovrà presentare domanda direttamente all'Ente tramite raccomandata a.r. presso la sede dell'Enpaf viale Pasteur n. 49 00144 o all'indirizzo pec dell'Ente posta@pec.enpaf.it .

L'erogazione della rendita cessa con la fine dell'anno, l'Ente sospende i pagamenti ed avvia una fase diretta ad accertare il permanere dei requisiti che consentano di conservare la prestazione sia di assistenza continuativa per età che per figli con disabilità.

Nelle fattispecie sub b) sono comprese diverse tipologie di prestazione una tantum:

- rimborso delle spese
 - per figli disabili di età inferiore ai 21 anni;
 - medico – sanitarie sostenute dall'iscritto, dal pensionato o dal superstite
 - in caso di morte del pensionato o dell'iscritto all'Enpaf,
 - per ospitalità presso case di riposo dei titolari di pensione Enpaf.

- misure a sostegno del reddito
 - per situazione di grave difficoltà economica dell'iscritto che abbia una anzianità assicurativa di almeno otto anni. La difficoltà economica si configura:
 - in presenza di una perdita, riscontrata rispetto all'anno precedente quello della domanda, di almeno il 30% del reddito di lavoro o di impresa derivante dall'attività professionale dell'iscritto con almeno 45 anni di età;
 - in caso di malattia o infortunio se l'evento abbia direttamente inciso sulla capacità lavorativa dell'iscritto per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi;
 - in caso di iscritti con età tra i sessanta e i sessantacinque anni che svolgono attività lavorativa da cui derivi un reddito di lavoro o di pensione escluso da imposizione;
 - in caso di disoccupazione temporanea e involontaria in atto da almeno sei mesi al momento della domanda dell'iscritto che abbia un'età pari o superiore a quaranta anni e otto anni di iscrizione e contribuzione.

- misure di conciliazione vita – lavoro
 - Misure di sostegno all'iscritta che svolga attività di lavoro autonomo o che sia titolare di farmacia o parafarmacia e abbia sopportato oneri economici in relazione alla maternità, oneri non integralmente compensabili con l'erogazione dell'indennità di maternità di cui al dlgs n. 151/2001 e successive modificazioni.
 - Rimborso parziale delle spese per la frequenza dell'asilo nido o della scuola dell'infanzia sostenute dall'iscritto che abbia almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione.

- provvidenze per studi.
 - Borse di studio. Il Consiglio di amministrazione approva ogni anno il bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio a favore di figli ed orfani di farmacisti con almeno otto anni di iscrizione e contribuzione. Il bando viene ripartito per sezioni separate a seconda dei diversi gradi di istruzione, per ogni sezione viene definito il numero massimo di borse di studio che possono essere assegnate e l'importo di ciascuna borsa di studio.
 - A favore dei farmacisti iscritti che frequentino una scuola di specializzazione del settore farmaceutica l'Ente può fissare uno stanziamento per la erogazione di un contributo annuale.

- interventi per favorire l'occupazione.

Destinatari delle misure sono i farmacisti titolari di farmacia, o di parafarmacia, nella forma dell'impresa individuale, le società di gestione di farmacie private, o di

parafarmacie, purchè la maggioranza delle quote di partecipazione appartengano a farmacisti iscritti all'Enpaf.

Il contributo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato - sia nuove assunzioni sia trasformazioni di precedenti rapporti a termine - stipulati successivamente all'entrata in vigore del regolamento, nel numero massimo di due contratti per ogni datore di lavoro.

Le assunzioni a tempo indeterminato devono riguardare due categorie di lavoratori:

- il farmacista di età non superiore ai trent'anni
- il farmacista di età pari o superiore a cinquant'anni, se disoccupato da almeno sei mesi.

Il contributo è riconosciuto ai rapporti di lavoro con anzianità minima di 8 mesi e per una durata massima di trentasei, purché continuativi.

La domanda potrà essere presentata dal datore di lavoro solo al termine di ciascun periodo di durata del rapporto per il quale può essere richiesto il contributo (ossia dopo 8 mesi, 17 mesi, 26 mesi e 36 mesi).

Il rapporto di lavoro deve, inoltre, essere ancora in atto al momento di presentazione della domanda stessa. Il contributo sarà erogato nei limiti dello stanziamento fissato.

La misura del contributo è percentualmente commisurata all'importo degli oneri salariali ordinariamente sostenuti dal datore di lavoro per l'assunzione del farmacista e correlato alla durata del rapporto di lavoro.

L'iniziativa è, allo stato, sospesa dal 1° aprile 2021.

➤ calamità naturali.

È tale ogni evento calamitoso verificatosi sul territorio nazionale, per il quale, secondo le normative vigenti, sia stato dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza.

Destinatari di tale prestazione sono:

- a) i pensionati Enpaf;
- b) iscritti con almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione.

Le prestazioni in favore dei soggetti indicati riguardano i danni all'abitazione principale di proprietà, ai locali destinati all'esercizio dell'attività professionale, nonché i danni reddituali derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro dipendente conseguenti all'evento calamitoso. Gli interventi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione anche in deroga alla situazione di bisogno economico.

La domanda diretta ad ottenere l'erogazione delle prestazioni di assistenza deve essere presentata utilizzando la modulistica presente sul sito internet dell'Enpaf www.enpaf.it che deve essere inviata tramite l'Ordine presso cui il farmacista sia iscritto o sia stato iscritto.

Nel caso in cui si tratti di una iniziativa assistenziale con uno stanziamento determinato la domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza, fissato dal Consiglio di amministrazione con la propria delibera, direttamente all'Enpaf utilizzando la modulistica presente nel sito internet www.enpaf.it e devono essere trasmesse all'Ente tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata posta@pec.enpaf.it.

In base all'art. 23 del regolamento di assistenza il Consiglio di amministrazione può deliberare a carico della Sezione assistenza iniziative particolari a favore di gruppi di iscritti individuati dal Consiglio medesimo che, per la loro particolare condizione lavorativa, necessitano di interventi assistenziali. In queste ipotesi, oltre a stabilire le condizioni per l'individuazione dello stato di bisogno economico del richiedente, il Consiglio fissa lo stanziamento necessario per la copertura dell'iniziativa.

Assistenza sanitaria integrativa e coperture per morte, invalidità e non autosufficienza.

L'Enpaf assicura tutti gli iscritti e titolari di pensione diretta, purchè in regola con la contribuzione obbligatoria alcune iniziative di welfare integrato, con oneri a carico dell'Ente.

Allo stato attuale in virtù di una convenzione con il Fondo sanitario EMAPI l'Ente garantisce le seguenti prestazioni:

1. Assistenza Sanitaria Integrativa, copre le spese relative a grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi e prevede altresì prestazioni extraospedaliere di alta diagnostica e di terapia;
2. LTC – Long Term Care, erogazione di una rendita mensile, pari a 1.200,00 euro, vita natural durante nei casi di non autosufficienza;
3. Grave Invalidità Permanente, di grado superiore al 66%, da infortunio. Erogazione pari a 80.000,00 euro
4. TCM – Temporanea Caso Morte, viene riconosciuta agli eredi di tutti gli iscritti e titolari di pensione diretta una copertura "una tantum" pari a 11.500,00 euro.

Le domande devono essere presentate direttamente a EMAPI, per informazioni è possibile accedere al sito www.emapi.it o contattare gli Uffici del Fondo al numero verde 848881166 o per email info@emapi.it.

Ricorsi al Comitato Esecutivo.

L'art. 43 del Regolamento di previdenza e l'art. 24 del Regolamento di assistenza Enpaf prevedono la possibilità di presentare ricorso al Comitato Esecutivo contro i

provvedimenti dell'Ente.

Il ricorso di cui all'art. 43 del Regolamento di previdenza può essere presentato contro provvedimenti relativi alla concessione delle prestazioni e l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo Regolamento.

Il ricorso di cui all'art. 24 del Regolamento di assistenza può essere presentato contro provvedimenti di diniego, totale o parziale, delle prestazioni assistenziali.

Relativamente alle singole iniziative di assistenza, può essere prevista, con apposita delibera del Consiglio di amministrazione, quale ulteriore condizione di ammissibilità del ricorso, la necessità che sia motivato da errori dell'Ufficio o da questioni di interpretazione del bando.

I ricorsi al Comitato esecutivo devono essere proposti entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e trasmessi tramite pec all'indirizzo posta@pec.enpaf.com o tramite raccomandata a.r. all'indirizzo di Roma, Viale Pasteur 49, 00144.

PRESTAZIONE / ATTIVITA'	TEMPI STANDARD ²	CALCOLO PERIODO ³
ISCRIZIONI/CANCELLAZIONI	10 GIORNI SOLARI	DATA PROTOCOLLO
RIDUZIONI CONTRIBUTIVE	20 GIORNI SOLARI	DATA PROTOCOLLO
ESENZIONE CONTRIBUTIVA	20 GIORNI SOLARI	DATA PROTOCOLLO
MODELLO A1	20 GIORNI SOLARI	DATA PROTOCOLLO
RIMBORSO INDEBITO	20 GIORNI SOLARI	DATA PROTOCOLLO
RESTITUZIONE ART.24	60 GIORNI SOLARI	DATA PROTOCOLLO
RICONGIUNZIONE ⁴	300 GIORNI SOLARI	DATA PROTOCOLLO
PENSIONI VECCHIAIA ORD.	40 GIORNI SOLARI	DATA PROTOCOLLO
PENSIONI DI INVALIDITA' ORD.	60 GIORNI SOLARI	DATA PROTOCOLLO
PENSIONI SUPERSTITI ORD.	50 GIORNI SOLARI	DATA PROTOCOLLO
SPETTANZE EREDI	40 GIORNI SOLARI	DATA PROTOCOLLO
PENSIONI TOTALIZZAZIONE ⁵	120 GIORNI SOLARI	DATA PROTOCOLLO
PENSIONI CUMULO ⁶	120 GIORNI SOLARI	DATA PROTOCOLLO
INDENNITA' DI MATERNITA'	60 GIORNI SOLARI	DATA PROTOCOLLO
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ⁷	60 GIORNI SOLARI	DATA PROTOCOLLO
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ⁸	80 GIORNI SOLARI	DATA PROTOCOLLO

² Il riferimento è all'80% delle pratiche trattate.

³ Il riferimento è al documento che completa l'istruttoria della pratica

⁴ Il rispetto dei termini è subordinato ai tempi procedurali degli altri enti coinvolti

⁵ Il rispetto dei termini è subordinato ai tempi procedurali degli altri enti coinvolti

⁶ Il rispetto dei termini è subordinato ai tempi procedurali degli altri enti coinvolti

⁷ Termine riferito alle prestazioni ordinarie: assistenza continuativa e straordinaria una tantum

⁸ Termine riferito alle iniziative assistenziali che comportano l'attribuzione di un contributo a seguito di procedure massive che possono culminare con l'elaborazione di una graduatoria

